

Deliberazione della Giunta Regionale 22 giugno 2026, n. 19-2709

Regolamento UE 2020/689. Criteri ed indirizzi per l'assegnazione di risorse a favore delle ASL per lo svolgimento di attività finalizzate alla gestione delle emergenze epidemiche animali per la comparsa di focolai di malattie di categoria A ai sensi del Reg. (UE) 2016/429. Spesa totale stimata in Euro 2.166.315,79 sul Bilancio finanziario gestionale 2026-2028, dal 1.01.2026 al 31.12.2027.



Seduta N° 168

Adunanza 22 GIUGNO 2026

Il giorno 22 del mese di giugno duemilaventisei alle ore 10:20 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, in modalità telematica, in deroga al Regolamento della Giunta regionale con l'intervento di Maurizio Raffaello Marrone Vicepresidente e degli Assessori Daniela Cameroni, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Federico Riboldi, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Paolo BONGIOANNI - Enrico BUSSALINO - Marina CHIARELLI - Andrea TRONZANO

DGR 19-2709/2026/XII

OGGETTO:

Regolamento UE 2020/689. Criteri ed indirizzi per l'assegnazione di risorse a favore delle ASL per lo svolgimento di attività finalizzate alla gestione delle emergenze epidemiche animali per la comparsa di focolai di malattie di categoria A ai sensi del Reg. (UE) 2016/429. Spesa totale stimata in Euro 2.166.315,79 sul Bilancio finanziario gestionale 2026-2028, dal 1.01.2026 al 31.12.2027.

A relazione di: Riboldi

Premesso che:

le emergenze veterinarie sono definite dal Ministero della Salute come situazioni impreviste di natura sanitaria con elevato potenziale danno economico o per la salute umana, da affrontare con tempestività e misure straordinarie;

nel recente passato sul territorio della regione Piemonte la Peste Suina Africana (di seguito PSA) e l'Influenza Aviaria (di seguito IA), come si evince dai bollettini epidemiologici nazionali pubblicati sui siti istituzionali dei Centri di Referenza Nazionale per la PSA – Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise – e per l'IA - Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie -, hanno coinvolto la popolazione stabulata di suini (PSA) e di avicoli (IA) e che la presenza di entrambi i virus è attualmente accertata nella popolazione selvatica delle specie sensibili;

Preso atto che:

il Regolamento (UE) 2016/429 “Normativa in materia di sanità animale” riporta un elenco di malattie per le quali applicare norme specifiche per la prevenzione e il controllo (c.d. “malattie elencate”), indicando all’art. 9 le norme di prevenzione e controllo delle malattie da applicare alle diverse categorie di patologie elencate;

il Regolamento di esecuzione 2018/1882 classifica le malattie elencate secondo quanto disposto dall’art. 9 paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2016/429 individuando come malattie di categoria A quelle che non si manifestano normalmente nell’Unione per le quali, non appena individuate, le autorità sanitarie dello Stato membro devono procedere all’adozione immediata di misure di eradicazione, classificando, tra le altre, come patologie di categoria A la PSA e l’IA;

il Regolamento delegato (UE) 2020/687 integra il Regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate, e individua le misure da applicare nel caso in cui una malattia classificata di categoria A faccia la sua comparsa sul territorio di uno stato membro, definendo in particolare nel capo I sezione 2, agli artt. 11 e ss le misure di controllo da applicare in caso di conferma ufficiale della presenza di una malattia di categoria A in animali detenuti, tra cui le procedure di abbattimento dei capi e smaltimento e le operazioni di pulizia e disinfezione e nel capo IV agli artt. 62 e ss le misure da applicare in caso di malattia di categoria A nella popolazione selvatica, compresi i campionamenti e la gestione delle carcasse;

il D.Lgs 5 agosto 2022, n. 136 “Attuazione dell’art. 14, comma 2, della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali e all’uomo, alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/429” individua, in combinato disposto con il D.Lgs 27/2021, le autorità competenti nazionali, regionali e locali in materia di sanità animale e stabilisce, agli artt. 12 18 e 19, le misure di sorveglianza e di controllo in caso di sospetto e conferma di malattia di categoria A o di malattia emergente, rinviando alle specifiche norme del Regolamento delegato (UE) 2020/687 sopra richiamato;

il Piano Nazionale per le Emergenze di tipo epidemico, pubblicato sul sito del Ministero della Salute, in fase di aggiornamento, individua le risorse e definisce i compiti, le responsabilità e le modalità d’intervento e di coordinamento dei diversi livelli istituzionali responsabili della prevenzione e del controllo di talune malattie animali, mediante l’attività di sorveglianza e di eradicazione, nonché di gestione delle emergenze in caso di focolai a carattere epidemico. Lo stesso prevede altresì la composizione e i compiti delle Unità di Crisi Centrale, Regionale e Locale.

Preso, altresì, atto che:

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/594 della Commissione del 16 marzo 2023 stabilisce misure speciali di controllo per la peste suina africana nel suino stabulato e nel suino selvatico, tra cui limitazioni alla movimentazione di carni e prodotti, obblighi relativi a certificazioni e bollatura sanitaria, piani d’azione nazionali per evitare la diffusione della PSA e obblighi speciali di formazione e informazione circa il focolaio epidemico;

il Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione della peste suina africana in Italia per il 2025-2027, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della Salute, contempla le attività di sorveglianza passiva da effettuarsi nel domestico e nel selvatico, le misure da adottare in caso di sospetto e conferma di malattia sia nel domestico che nel selvatico e ogni altra attività possa rientrare nel contesto della sorveglianza, controllo ed eradicazione della malattia;

il Piano straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali e azioni strategiche per l'elaborazione dei piani di eradicazione nelle zone di restrizione da peste suina africana anni 2023 - 2028, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della Salute, prevede l'incentivazione delle operazioni di abbattimento della specie cinghiale finalizzate al contenimento della circolazione del virus della PSA, da attuarsi anche con il rimborso dei capi abbattuti previsto a livello regionale dalla D.D. n. 958 del 3 maggio 2023;

il Manuale delle Emergenze da PSA in popolazioni di suini selvatici e il Manuale operativo delle pesti suine nei suini detenuti, revisione n. 5 del 2025, pubblicati sul sito istituzionale del Ministero della Salute, costituiscono un protocollo operativo in supporto al Servizio Veterinario in caso di sospetto e conferma di PSA, fornendo indicazioni di dettaglio sulle attività che devono essere poste in essere in tali casi;

con Ordinanza 7/2025 del 30 ottobre 2025, il Commissario Straordinario alla PSA ha fornito misure di eradicazione e di sorveglianza, con particolare riferimento, tra le altre, al depopolamento dei cinghiali selvatici ai fini dell'eradicazione della malattia; alla sorveglianza epidemiologica nei suini domestici e nei cinghiali selvatici ed alle misure di biosicurezza negli stabilimenti, prevedendo alcune azioni tra le quali rientrano a titolo esemplificativo:

- ricerca attiva delle carcasse di suini selvatici, programmata e coordinata a livello regionale;
- la raccolta e lo smaltimento delle carcasse degli animali morti o abbattuti per motivi sanitari;
- piani di campionamento straordinari;
- la sorveglianza sulle popolazioni sensibili al virus della PSA;
- il controllo della popolazione dei cinghiali e dei suini, tramite piani straordinari di abbattimento;

il Manuale Operativo per l'Influenza Aviaria, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della Salute, prevede disposizioni specifiche per la rilevazione precoce della circolazione virale negli avicoli domestici e selvatici, la dotazione di dispositivi di protezione individuale sia per il monitoraggio che per la gestione dei focolai e le procedure di abbattimento in caso di positività in allevamento;

il Decreto legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, all'articolo 2 comma 2 sexies ha previsto che "Al fine di potenziare la ricerca delle carcasse nelle aree destinate al depopolamento intorno alle barriere artificiali deputate al confinamento dei cinghiali, il Commissario straordinario è altresì autorizzato a riconoscere un contributo, nel limite massimo di centocinquanta euro per unità, in favore dei soggetti che, abilitati al contenimento con metodi selettivi, conferiscono carcasse nelle aree di stoccaggio o nei macelli autorizzati. A tal fine è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2025, che confluisce nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario";

con Ordinanza n. 2 del 4 febbraio 2026, il Commissario Straordinario alla PSA ha assegnato, ai sensi del sopra citato articolo 2, comma 2 – sexies, del D.L. 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29 alla Regione Piemonte la somma di euro 166.315,79 per la finalità prevista dalla legge e per quella di procedere ad una riduzione della popolazione di cinghiali che permetta di rendere discontinuo l'areale di distribuzione del cinghiale selvatico e contrastare la diffusione della malattia verso territori indenni.

Considerato, come da verifiche del settore regionale "Prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare" che:

il combinato disposto della normativa sopra citata pone in capo ai Servizi Veterinari delle ASL, in quanto autorità competente locale (ACL) l'attuazione delle misure finalizzate alla sorveglianza della presenza di patogeni responsabili dell'insorgenza di malattie di categoria A negli stabilimenti presenti sul territorio di competenza e, nel caso dell'insorgenza di focolai, le conseguenti attività volte alla loro eradicazione tra le quali rientrano le procedure per l'abbattimento dei capi presenti, la rimozione dei capi ed eventuali prodotti e il loro invio agli impianti di smaltimento autorizzati, unitamente alle preliminari operazioni di pulizia e disinfezione;

la medesima normativa stabilisce, altresì, la competenza dell'ACL in merito alla sorveglianza e al controllo dei patogeni responsabili di epizoozie nella popolazione selvatica delle specie target attraverso campionamenti condotti su animali rinvenuti morti e/o abbattuti, nonché sulla gestione delle carcasse e dei sottoprodotti nel rispetto delle previste condizioni di biosicurezza;

è in fase di approvazione il Piano Nazionale per le Emergenze di tipo epidemico per il quinquennio 2026 – 2030, il quale ha ricevuto parere favorevole dalla Conferenza Stato Regioni (rep. 36/CSR del 18 marzo 2026) ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, che demanda alle regioni l'approvazione di un "manuale per le operazioni di spopolamento in allevamento – Piano d'azione, procedure operative e misure di biosicurezza";

tale Manuale per la Regione Piemonte è in fase di definizione da parte degli esperti del Settore regionale "Prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare" della Direzione "Sanità", ponendo in capo Regione Piemonte, con il supporto delle ASL e dei Presidi Multizonali di Profilassi e Polizia Veterinaria (di seguito PMPPV), le operazioni di abbattimento negli allevamenti sede di focolaio di malattie degli animali domestici inserite di categoria "A" del Regolamento (UE) 2016/429;

nelle more delle approvazioni dei suddetti documenti, di concerto con il citato Settore Regionale, i PMPPV si sono dotati di specifiche procedure e istruzioni operative per la gestione di tali evenienze, in coerenza con gli stessi Piani, in cui sono previste fasi di preparazione, di emergenza e di post emergenza, per le quali sono necessarie specifiche risorse, tra cui assumono rilevanza particolare gli oneri relativi a sistemi di abbattimento, costi vivi di trasferta e straordinari del personale finalizzati a consentire attività aggiuntive oltre il normale orario di servizio e per attività notturne e festive, acquisto e noleggio di materiale di consumo, disinfettante e mezzi operativi necessari in tale contesto.

Dato atto che:

con la D.D. n. 958 del 03 maggio 2023 era stata avviata una sperimentazione, con il supporto delle province e degli enti gestori, finalizzata, sulla base di quanto previsto dalla normativa UE, ad incentivare l'abbattimento di cinghiali nella zone limitrofe a quelle di circolazione virale, individuate nei territori dei comuni in zona di Restrizione I, un contributo di un importo massimo di 90 euro per l'abbattimento ogni femmina adulta e/o subadulta;

la citata D.D. approvava altresì una procedura operativa per l'erogazione dei contributi, demandando alle ASL coinvolte la corresponsione di questi ultimi e il compito di effettuare la raccolta ed il trattamento dei dati personali raccolti, ad adottare le misure necessarie per garantire il rispetto della normativa sulla privacy vigente;

con DGR n. 26-7087 del 20 giugno 2023 era stata stanziata la somma di Euro 2.000.000,00 da ripartirsi tra le ASL, con priorità per le Province di restrizione Zona 1 e 2, sulla base delle esigenze

di contrasto alla PSA, per lo svolgimento delle attività da effettuarsi nel periodo Luglio 2023 – Giugno 2025, rientranti tra quelle previste dal Piano “Peste Suina Africana - Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione 2023” e in conformità alle disposizioni previste dall’Ordinanza del Commissario Straordinario per la Peste Suina Africana del 20 aprile 2023 n. 2, tra cui:

1. assolvimento costi di personale dedicato allo svolgimento di attività quali la ricerca attiva delle carcasse di suini selvatici;
2. incremento delle capacità di recupero delle carcasse di cui sopra, anche in considerazione dell’orografia di alcuni territori;
3. la rimozione in sicurezza di cinghiali morti o abbattuti per presenza di segni ascrivibili alla PSA nel raggio di 50 km da un caso confermato;
4. acquisto di apparecchiature e attrezzature necessarie per le attività descritte in premessa;
5. finanziamento di sorveglianza passiva, cattura e abbattimento nell’ambito dei piani di depopolamento;
6. ogni altra attività correlata al perseguimento delle finalità delle attività di cui sopra in conformità al Piano “Peste Suina Africana - Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione 2023”, previa comunicazione al Settore regionale Prevenzione, sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare;

la somma stanziata, stimata in Euro 2.000.000,00 trovava copertura nell’ambito del bilancio finanziario gestionale 2023-2025 secondo le seguenti modalità:

Esercizio 2023:

- Euro 500.000,00 a valere sul capitolo 149000/2023 (Missione 13 Programma 7);
- Euro 500.000,00 nell’ambito del Fondo sanitario indistinto (Missione 13 Programma 1)

Esercizio 2024:

- Euro 1.000.000,00 nell’ambito del Fondo sanitario indistinto (Missione 13 Programma 1);

Dato atto, inoltre, sulla base dell’istruttoria condotta dal Settore regionale “Prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare”, che:

dal 1 luglio 2025 ad oggi si sono verificati numerosi focolai di PSA nel territorio di competenza dell’ASL AL, dell’ASL NO, dell’ASL CN2 e dell’ASL AT che hanno interessato la popolazione suina selvatica e a seguito sono stati attivati gli interventi previsti dalla normativa da parte dei Servizi veterinari delle ASL territorialmente competenti, con il supporto di personale dei Servizi veterinari di altre ASL, dei Presidi Multizonali di Profilassi e Polizia Veterinaria (PMPPV) e dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale Piemonte Liguria e Valle d’Aosta (IZSPLV) per attività di:

- campionamenti condotti su animali rinvenuti morti e/o abbattuti;
- ricerca attiva delle carcasse di suini selvatici, programmata e coordinata a livello regionale;
- gestione delle carcasse e dei sottoprodotti;
- altre attività inerenti la sorveglianza e/o la gestione dei focolai previste dalla normativa e previamente concordate con il Settore regionale competente;

dal 1 gennaio 2025 ad oggi si sono verificati 6 focolai di influenza aviaria presso stabilimenti del territorio piemontese, in conseguenza dei quali sono stati attivati gli interventi necessari da porre in essere per la gestione degli stessi, in attuazione delle prescrizioni normative, da parte dei Servizi veterinari delle ASL territorialmente competenti con il supporto di personale dei Servizi veterinari di altre ASL, dei Presidi Multizonali di Profilassi e Polizia Veterinaria (PMPPV) e dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale Piemonte Liguria e Valle d’Aosta (IZSPLV) per attività di:

- spopolamento e smaltimento carcasse e prodotti;
- acquisto apparecchiature, attrezzature e altra dotazione tecnica strumentale;
- altre attività inerenti la sorveglianza e/o la gestione dei focolai previste dalla normativa e previamente concordate con il Settore regionale competente;

tenuto conto della possibilità concreta che possano verificarsi ulteriori focolai di malattie di categoria “A” di cui al Regolamento (UE) 2016/429, nonché degli obblighi derivanti dalla normativa sopra richiamata, in particolare dal Regolamento delegato (UE) 2020/687 e dal D.Lgs 5 agosto 2022, n. 136, le attività di gestione degli stessi da parte delle Autorità Competenti Locali rivestono il carattere di necessità e di priorità per la tutela della sanità pubblica e per essere attuate richiedono la destinazione di risorse stimate in 1.960.000,00 euro da assegnare ai Servizi Veterinari delle ASL, in quanto ACL, per il periodo dal 1.01.2026 al 31.12.2027, per lo svolgimento delle azioni rientranti nella normativa citata, secondo i seguenti indirizzi indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- attività in orario straordinario diurno, notturno o festivo del personale dedicato alla gestione di focolai di malattie di categoria A, con particolare riferimento alle operazioni di depopolamento e smaltimento di carcasse e prodotti;
- incremento delle capacità di recupero delle carcasse di animali rinvenuti morti appartenenti a specie target per PSA e IA o altre malattie di categoria A;
- ricerca attiva delle carcasse di animali selvatici, programmata e coordinata a livello regionale;
- costi di rimborsi per soggetti dedicati al depopolamento di specie target per PSA, secondo le modalità previste dalla D.D. n. 958 del 3 maggio 2023 previo esaurimento dei fondi di cui all’Ordinanza n. 2 del 4 febbraio 2026 del Commissario Straordinario alla PSA, per quanto concerne l’abbattimento di femmine adulte e/o sub adulte di suini selvatici;
- campionamenti condotti su animali rinvenuti morti e/o abbattuti;
- acquisto di apparecchiature e attrezzature e altra dotazione tecnica strumentale necessaria per le attività di cui sopra;
- ogni altra attività correlata al perseguimento delle finalità delle attività di cui sopra in conformità al Regolamento delegato (UE) 2020/687, previa comunicazione al Settore regionale competente “Prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare” della Direzione regionale “Sanità”;

per l’assegnazione dei finanziamenti le ASL, in caso di focolaio di malattia di categoria A di cui al Regolamento (UE) 2016/429, dovranno comunicare preventivamente al Settore regionale competente “Prevenzione, sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare” della Direzione regionale “Sanità” le attività da svolgere, riconducibili agli indirizzi previsti dal presente provvedimento e dalla normativa vigente, corredate dalla stima dei relativi costi; il Settore regionale competente dovrà validarle nel più breve tempo possibile tenuto conto dei seguenti criteri:

- coerenza delle attività proposte con la normativa vigente e con gli indirizzi di cui al presente provvedimento;
- coerenza delle attività proposte rispetto alle finalità di gestione del focolaio;
- congruità economica delle spese previste;

le risorse sono assegnate sulla base delle attività validate e delle spese effettivamente sostenute e rendicontate con cadenza trimestrale dalle ASL;

la procedura di cui alla D.D. n. 958 del 3 maggio 2023 per il depopolamento delle femmine adulte e/o sub adulte di suini selvatici ha fornito esiti positivi e al fine di garantire continuità ed uguaglianza e parità di trattamento tra i soggetti che hanno condotto l’attività di depopolamento ai sensi di tale atto ed in seguito all’approvazione della sopra citata Ordinanza n. 2 del 4 febbraio 2026 del Commissario Straordinario alla PSA, si ritiene necessario mantenere il contributo per tale attività previsto nella citata D.D. pari a 90 euro, da liquidarsi attingendo alle somme assegnate alla Regione Piemonte con Ordinanza n. 2 del 4 febbraio 2026 del Commissario Straordinario alla PSA pari a 166.315,79 euro, fino ad esaurimento dei fondi;

in considerazione della necessità di potenziare l'attività di diagnostica sull'eziologia, la patogenesi e la profilassi delle malattie infettive degli animali, con particolare riferimento alla peste suina africana ed alle zoonosi, nonché del carattere prioritario che tale attività riveste in relazione alla concreta possibilità di insorgenza di nuovi focolai di malattie di categoria "A", si ritiene necessario prevedere uno specifico finanziamento pari ad euro 40.000,00 da assegnare all'ASL CN 1, in qualità di soggetto capofila di specifico accordo di collaborazione da sottoscrivere con l'Istituto Zooprofilattico Piemonte Liguria e Valle d' Aosta (IZS PLV), rivolto all'acquisto di dotazioni tecnico strumentali per lo svolgimento delle predette attività, in coerenza con le funzioni attribuite a tale Ente dall'articolo 1 dell'Allegato A della Legge Regionale 6 ottobre 2014, n. 13.

Richiamate:

la Legge regionale n. 13 del 6 ottobre 2014 “Nuove modalità gestionali, organizzative e di funzionamento dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta (IZS PLV). Abrogazione della legge regionale 25 luglio 2005, n. 11”, che istituisce presso l'IZSPLV l'Osservatorio epidemiologico veterinario che svolge attività di sorveglianza epidemiologica, vigilanza e controllo, l'analisi del rischio, a supporto delle decisioni di sanità pubblica e delle attività di programmazione di competenza delle Regioni;

la DCR n. 600-12344 del 8 ottobre 1987 di istituisce i Presidi Multizonali di Polizia e di Profilassi Veterinaria (PMPPV) e ne disciplina le relative funzioni di supporto alle ASL e alla Regione, tra cui compiti inerenti la difesa sanitaria affidati o autorizzati dalla Regione, per quanto concerne gli aspetti operativi della gestione delle emergenze epidemiche in Piemonte, in attuazione dei quali svolgono l'attività di gestione logistica ed operativa del focolaio, con particolare riferimento alle operazioni di depopolamento;

la DGR n. 1-967 dell'11 aprile 2025 “Preso d'atto e recepimento dei verbali di confronto della Regione Piemonte e le OO.SS. della Dirigenza Area Sanità del 20.12.2024 e del 10.02.2025 per la definizione delle Linee Generali di indirizzo ex art. 7 del CCNL dell'Area Sanità 2019-2021, in materia di prestazioni aggiuntive, fondo di perequazione e indennità di pronto soccorso”, che prevede le tariffe delle prestazioni aggiuntive del personale sanitario.

Ritenuto opportuno:

stabilire che per l'abbattimento di femmine adulte e/o sub adulte di suini selvatici continuerà ad essere applicata la procedura prevista con la D.D. n. 958 del 3 maggio 2023 e che il contributo massimo per ogni abbattimento è pari a 90 euro, al cui finanziamento si provvederà con il contributo di 166.315,79 euro assegnato alla Regione Piemonte con Ordinanza n. 2 del 4 febbraio 2026 del Commissario Straordinario alla PSA, fino ad esaurimento fondi;

destinare la somma di 1.960.000,00 euro da assegnare ai Servizi Veterinari delle ASL, in qualità di ACL, per il periodo dal 1.01.2026 al 31.12.2027, per lo svolgimento delle azioni rientranti tra quelle previste dalla normativa citata, secondo i seguenti indirizzi indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- attività in orario straordinario diurno, notturno o festivo del personale dedicato alla gestione di focolai di malattie di categoria A, con particolare riferimento alle operazioni di depopolamento e smaltimento di carcasse e prodotti;
- incremento delle capacità di recupero delle carcasse di animali rinvenuti morti appartenenti a specie target per PSA e IA o altre malattie di categoria A;

- ricerca attiva delle carcasse di animali selvatici, programmata e coordinata a livello regionale;
- costi di rimborsi per soggetti dedicati al depopolamento di specie target per PSA, secondo le modalità previste dalla D.D. n. 958 del 3 maggio 2023 previo esaurimento dei fondi di cui all'Ordinanza n. 2 del 4 febbraio 2026 del Commissario Straordinario alla PSA, per quanto concerne l'abbattimento di femmine adulte e/o sub adulte di suini selvatici;
- campionamenti condotti su animali rinvenuti morti e/o abbattuti;
- acquisto di apparecchiature e attrezzature e altra dotazione tecnica strumentale necessaria per le attività di cui sopra;
- ogni altra attività correlata al perseguimento delle finalità delle attività di cui sopra in conformità al Regolamento delegato (UE) 2020/687, previa comunicazione al Settore regionale competente "Prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare" della Direzione regionale "Sanità";

stabilire che per l'assegnazione dei finanziamenti le ASL, in caso di focolaio di malattia di categoria A di cui al Regolamento (UE) 2016/429, dovranno comunicare preventivamente al Settore regionale competente "Prevenzione, sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare" della Direzione regionale "Sanità" le attività da svolgere, riconducibili agli indirizzi previsti dal presente provvedimento e dalla normativa vigente, corredate dalla stima dei relativi costi; il Settore regionale competente dovrà validarle nel più breve tempo possibile tenuto conto dei seguenti criteri:

- coerenza delle attività proposte con la normativa vigente e con gli indirizzi di cui al presente provvedimento;
- coerenza delle attività proposte rispetto alle finalità di gestione del focolaio;
- congruità economica delle spese previste;

le risorse sono assegnate sulla base delle attività validate e delle spese effettivamente sostenute e rendicontate con cadenza trimestrale dalle ASL;

prevedere uno specifico finanziamento pari ad euro 40.000,00 da assegnare all'ASL CN 1, in qualità di soggetto capofila di specifico accordo di collaborazione da sottoscrivere con l'Istituto Zooprofilattico Piemonte Liguria e Valle d' Aosta (IZS PLV), rivolto all'acquisto di dotazioni tecnico strumentali per lo svolgimento delle predette attività, in coerenza con le funzioni attribuite a tale Ente dall'articolo 1 dell'Allegato A della Legge Regionale 6 ottobre 2014, n. 13;

demandare alla Direzione regionale "Sanità" l'adozione dei provvedimenti necessari per la copertura delle spese sostenute dalle ASL per le attività sopra indicate, sulla base delle rendicontazioni di cui agli alinea precedenti e per l'assegnazione dei finanziamenti all'ASL CN1 per l'attività di cui sopra.

Preso atto che le attività sopra descritte rientrano nell'ambito del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) 12 gennaio 2017 relativo ai Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) il quale prevede, tra le aree di intervento dell'allegato I (Prevenzione collettiva e sanità pubblica), la "D – Salute animale e igiene urbana veterinaria", tra i cui programmi e relative componenti vi sono la "Sorveglianza epidemiologica delle malattie infettive diffuse animali" e la "Predisposizione di sistemi di risposta ad emergenze epidemiche delle popolazioni animali".

Dato atto che la spesa prevista dal presente atto, stimata in Euro 2.166.315,79 trova copertura per euro 2.000.000,00 nell'ambito del Fondo Sanitario indistinto, nel capitolo 157813/2026, Missione 13 – Programma 1 del Bilancio finanziario gestionale 2026-2028, e per euro 166.315,79 nel capitolo 150320/2026, Missione 13 – Programma 7 del Bilancio finanziario gestionale 2026-2028.

Attestato che, ai sensi della DGR 8-8111 del 25 gennaio 2024, il presente provvedimento non comporta ulteriori effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte in quanto gli oneri di cui al presente provvedimento, per l'importo pari ad euro 2.166.315,79, sono esclusivamente quelli sopra riportati.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

La Giunta regionale, con voto unanime, espresso nelle forme di legge,

delibera

1) di stabilire che per l'abbattimento di femmine adulte e/o sub adulte di suini selvatici continuerà ad essere applicata la procedura prevista con la D.D. n. 958 del 3 maggio 2023 e che il contributo massimo per ogni abbattimento è pari a 90 euro, al cui finanziamento si provvederà con il contributo di 166.315,79 euro assegnato alla Regione Piemonte con Ordinanza n. 2 del 4 febbraio 2026 del Commissario Straordinario alla PSA, fino ad esaurimento fondi;

2) di destinare la somma di 1.960.000,00 euro da assegnare ai Servizi Veterinari delle ASL, in qualità di ACL, per il periodo dal 1.01.2026 al 31.12.2027, per lo svolgimento delle azioni rientranti tra quelle previste dalla normativa citata, secondo i seguenti indirizzi indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- attività in orario straordinario diurno, notturno o festivo del personale dedicato alla gestione di focolai di malattie di categoria A, con particolare riferimento alle operazioni di depopolamento e smaltimento di carcasse e prodotti;
- incremento delle capacità di recupero delle carcasse di animali rinvenuti morti appartenenti a specie target per PSA e IA o altre malattie di categoria A;
- ricerca attiva delle carcasse di animali selvatici, programmata e coordinata a livello regionale;
- costi di rimborsi per soggetti dedicati al depopolamento di specie target per PSA, secondo le modalità previste dalla D.D. n. 958 del 3 maggio 2023 previo esaurimento dei fondi di cui all'Ordinanza n. 2 del 4 febbraio 2026 del Commissario Straordinario alla PSA, per quanto concerne l'abbattimento di femmine adulte e/o sub adulte di suini selvatici;
- campionamenti condotti su animali rinvenuti morti e/o abbattuti;
- acquisto di apparecchiature e attrezzature e altra dotazione tecnica strumentale necessaria per le attività di cui sopra;
- ogni altra attività correlata al perseguimento delle finalità delle attività di cui sopra in conformità al Regolamento delegato (UE) 2020/687, previa comunicazione al Settore regionale competente "Prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare" della Direzione regionale "Sanità";

3) di stabilire che per l'assegnazione dei finanziamenti le ASL, in caso di focolaio di malattia di categoria A di cui al Regolamento (UE) 2016/429, dovranno comunicare preventivamente al Settore regionale competente "Prevenzione, sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare" della Direzione regionale "Sanità" le attività da svolgere, riconducibili agli indirizzi previsti dal presente provvedimento e dalla normativa vigente, corredate dalla stima dei relativi costi; il Settore regionale

competente dovrà validarle nel più breve tempo possibile tenuto conto dei seguenti criteri:

- coerenza delle attività proposte con la normativa vigente e con gli indirizzi di cui al presente provvedimento;
- coerenza delle attività proposte rispetto alle finalità di gestione del focolaio;
- congruità economica delle spese previste;

le risorse sono assegnate sulla base delle attività validate e delle spese effettivamente sostenute e rendicontate con cadenza trimestrale dalle ASL;

4) di prevedere uno specifico finanziamento pari ad euro 40.000,00 da assegnare all'ASL CN 1, in qualità di soggetto capofila di specifico accordo di collaborazione da sottoscrivere con l'Istituto Zooprofilattico Piemonte Liguria e Valle d' Aosta (IZS PLV), rivolto all'acquisto di dotazioni tecnico strumentali per lo svolgimento delle predette attività, in coerenza con le funzioni attribuite a tale Ente dall'articolo 1 dell'Allegato A della Legge Regionale 6 ottobre 2014, n. 13;

5) di demandare alla Direzione regionale “Sanità” l'adozione dei provvedimenti necessari per la copertura delle spese sostenute dalle ASL per le attività sopra indicate, sulla base delle rendicontazioni di cui agli alinea precedenti e per l'assegnazione dei finanziamenti all'ASL CN1 per l'attività di cui sopra;

6) che la spesa prevista dal presente provvedimento stimata in Euro 2.166.315,79 trova copertura per euro 2.000.000,00 nell'ambito del Fondo Sanitario indistinto, nel capitolo 157813/2026 Missione 13 – Programma 1 del Bilancio finanziario gestionale 2026-2028, e per euro 166.315,79 nel capitolo 150320/2026, Missione 13 – Programma 7 del Bilancio finanziario gestionale 2026-2028;

7) che il presente provvedimento non comporta ulteriori effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.